

# DECISIONI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2009

relativa al rinnovo del mandato del Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

(2010/1/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Articolo 2

### Missione

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Il GEE fornisce alla Commissione consulenza su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie, sia su richiesta della Commissione che di propria iniziativa. Il Parlamento e il Consiglio possono segnalare alla Commissione questioni da essi ritenuti di notevole rilevanza etica. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato.

considerando quanto segue:

Articolo 3

### Composizione — Designazione — Nomina

- (1) Nel novembre 1991, la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il Gruppo di consulenti per l'etica della biotecnologia (GCEB).
- (2) Il 16 dicembre 1997, la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GEE), estendendo il mandato del Gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia.
- (3) Con decisione della Commissione del 26 marzo 2001 il mandato del GEE, leggermente modificato, è stato rinnovato per un periodo di quattro anni [C(2001) 691].
- (4) L'attuale mandato del GEE è stato stabilito l'11 maggio 2005 [2005/383/CE della Commissione <sup>(1)</sup>] ed è stato prorogato con decisione 2009/757/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (5) È adesso opportuno rinnovare il mandato per un periodo di cinque anni e nominare pertanto i nuovi membri; la presente decisione non pregiudica tuttavia la possibilità di una revisione sostanziale del mandato da parte della nuova Commissione.
- (6) La presente decisione sostituisce la decisione 2009/757/CE,

1. I membri del GEE sono nominati dal presidente della Commissione.

2. Si applicano le seguenti norme:

— i membri sono designati «ad personam». Essi agiscono a titolo personale e sono chiamati a consigliare la Commissione in assoluta indipendenza da qualsiasi intervento esterno. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare,

— il GEE è composto da 15 membri al massimo,

— ciascun membro del GEE è nominato per cinque anni. La nomina può essere rinnovata per altri due mandati al massimo,

— i membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse. Nella procedura di selezione si tiene conto anche delle domande pervenute attraverso altri canali,

— la Commissione pubblica l'elenco dei membri del GEE nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

— i candidati ritenuti idonei, ma non nominati saranno iscritti in un elenco di riserva,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La Commissione decide di rinnovare per un periodo di cinque anni il mandato del Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GEE).

<sup>(1)</sup> GU L 127 del 20.5.2005, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 15.10.2009, pag. 18.

— laddove un membro del GEE non fosse più in grado di contribuire efficacemente all'attività del Gruppo o fosse dimissionario, il presidente della Commissione può nominare, dall'elenco di riserva, un membro sostituto che resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

#### Articolo 4

##### Funzionamento

1. I membri del GEE eleggono all'interno del Gruppo un presidente e un vicepresidente per tutta la durata del mandato.

2. Il programma di lavoro del GEE, compresi i riesami di questioni di carattere etico proposti dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal presidente della Commissione. L'Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (BEPA) della Commissione, operante in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile dell'organizzazione dell'attività del GEE e del suo segretariato.

3. Le sedute di lavoro del GEE sono private. Al di fuori di queste sedute il GEE può discutere della propria attività con i servizi della Commissione interessati e invitare esponenti di organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative ogni qualvolta ritenga utile uno scambio di opinioni. L'ordine del giorno delle riunioni del GEE viene distribuito ai pertinenti servizi della Commissione.

4. Il GEE si riunisce di norma presso la sede della Commissione secondo le modalità e il calendario fissati dalla Commissione. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi all'anno. I membri partecipano ad almeno 4 riunioni all'anno.

5. Ai fini della formulazione dei pareri e nei limiti delle risorse disponibili in tal senso, il GEE:

- qualora lo ritenga utile e/o necessario, può invitare esperti aventi competenze specifiche per fornire orientamenti e informazioni in relazione all'attività del GEE,
- può avviare studi per raccogliere le necessarie informazioni di natura tecnico-scientifica,
- può costituire gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche,
- per ogni parere formulato, organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza,

— stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per la questione di cui si occupa il Gruppo,

— può stabilire legami più stretti con gli esponenti dei vari organismi etici nell'Unione europea e nei paesi candidati all'adesione.

6. Ogni parere viene pubblicato immediatamente dopo la sua adozione. Ove non venga adottato all'unanimità, un parere riporterà ogni posizione di dissenso. Qualora, per esigenze operative, sia necessario che un parere su una determinata questione venga espresso in tempi più rapidi, saranno formulate brevi dichiarazioni, seguite eventualmente da un'analisi più approfondita, ma sarà garantito al contempo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. I pareri del GEE si riferiscono sempre allo stato di avanzamento della tecnologia al momento della loro pubblicazione. Qualora lo ritenga necessario, il GEE può decidere di aggiornare i pareri.

7. Il GEE adotta il proprio regolamento interno.

8. Prima della scadenza del mandato del GEE, è presentata, sotto la responsabilità del presidente del Gruppo, una relazione di attività, destinata alla pubblicazione.

#### Articolo 5

##### Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del GEE sono a carico della Commissione, conformemente alle norme della Commissione.

#### Articolo 6

##### Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore il giorno della designazione dei nuovi membri del GEE. Essa sostituisce la decisione 2009/757/CE.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO